

**Nella liquidazione del danno non patrimoniale lo scostamento dalle tabelle va motivato
(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 14 aprile 2025, n. 9807)**

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito, e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle. Infatti, le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. PANARIELLO Francesco Paolo - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere-Rel.

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11041-2022 proposto da:

A.A., B.B., C.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO MORO;

-ricorrenti-

contro

FINCANTIERI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, che la rappresentano e difendono;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 131/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/11/2021 R.G.N. 21/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Svolgimento del processo.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Gorizia, ha condannato FINCANTIERI al pagamento in favore degli eredi di D.D. (moglie e due figli), dipendente dal 1945 al 1980 con mansioni di carpentiere e gruista presso lo stabilimento di M, deceduto il 19.1.2019 all'età di 89 anni per mesotelioma pleurico diagnosticatogli nel 2018 e riconosciuto dall'INAIL come malattia professionale, della somma complessiva di Euro 355.640 a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis e iure proprio (in luogo della somma complessiva di Euro 305.640 liquidata dal Tribunale), confermando, per quanto qui rileva, la quantificazione del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale in Euro 90.000 per ciascun figlio, ed aumentandola da Euro 90.000 a Euro 140.000 per la moglie superstite;

2. avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione parziale, affidato a quattro motivi, gli eredi di D.D.; resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza;

Motivi della decisione.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso, gli eredi del lavoratore deceduto denunciano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione ed erronea applicazione delle Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale (cd. danno parentale); sostengono che, stante il valore para -normativo delle citate Tabelle, la sentenza impugnata risulta viziata per violazione di legge, per non avere neppure adottato i valori tabellari minimi per la moglie e i figli del lavoratore deceduto;

2. con il secondo motivo, deducono, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043, 2059, 1226, 2697 e 2729 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente sui criteri di applicazione delle Tabelle milanesi quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore della vedova e dei figli;

3. con il terzo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), denunciano omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per mancata considerazione di numerosi elementi allegati volti a dimostrare l'effettività del danno parentale da essi sofferto;

4. con il quarto motivo, censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione del D.M. n. 55/2014, in relazione all'art. 91 c.p.c. in materia di liquidazione delle spese; deducono che l'importo liquidato dalla Corte d'Appello di Trieste a titolo di spese di lite, pari ad Euro 1.500,00 per 1/3 delle spese complessive (compensate per i restanti 2/3), corrispondente quindi a Euro 4.500 per l'intero, è inferiore ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della controversia;

5. i primi due motivi, connessi, sono fondati;

6. è vero che questa Corte (Cass. n. 1553/2019), come ricordato dalla società controricorrente, ha affermato che le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto;

7. tuttavia, tale orientamento si è evoluto, nel senso che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito, e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. n. 8508/2020);

8. è stato anche chiarito che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226c.c. (Cass. n. 8538/2020);

9. ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione (Cass. n. 7597/2021);

10. specificamente in materia di danno parentale, è stato ulteriormente chiarito che l'età del de cuius è rilevante per personalizzazione entro il minimo e il massimo stabiliti dalle tabelle, e non invece (come avvenuto nel caso di specie) per la sua liquidazione sotto il minimo;

11. infatti, posto che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (Cass. n. 3767/2018), nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse -Cass. n. 29495/2019);

12. ulteriori specificazioni di tali principi in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si rinvengono nelle pronunce di questa Corte che hanno precisato che, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo e un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella (in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza

impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era "vecchia e malata" e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso -Cass. n. 26440/2022; cfr. anche Cass. n. 37009/2022);

13. la sentenza impugnata non è conforme ai descritti principi, derivanti dall'assetto giurisprudenziale vivente, perché, pur avendo operato un correttivo rispetto al criterio seguito dal primo giudice (numero di cause simili nell'area, criterio in contrasto con il principio di eguaglianza) ha valutato solo l'età delle parti, criterio da considerare per la personalizzazione tra minimo e massimo delle tabelle milanesi, ma non per derogare ai minimi;

14. rimane assorbito il terzo motivo;

15. risulta altresì fondato il quarto motivo;

16. questa Corte ha affermato (Cass. n. 14198/2022) che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorché il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso; tale controllo non è operabile nel caso di specie, in cui la ragione della diminuzione al di sotto dei limiti tabellari non è stata esplicitata nella motivazione della sentenza gravata, in violazione della scelta normativa volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametro tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionali (Cass. n. 9815/2023, n. 15604/2024);

17. in conclusione, la sentenza impugnata, in relazione al primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia per provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale in favore dei danti causa del lavoratore deceduto per malattia professionale, e a una nuova liquidazione delle spese del grado di appello secondo i principi di cui sopra, nonché per provvedere sulle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52D.Lgs. 196/03.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 15 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2025.